

REGOLAMENTO SPECIALE PER IL PERSONALE CANTONIERE
DELLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Art. 1

Oggetto del servizio dei Cantonieri

I Cantonieri della Provincia Regionale di Palermo sono addetti alla pulizia ed alla sorveglianza delle strade provinciali, intercomunali, rurali, di bonifica, ex trazzere o comunque di competenza della Provincia di Palermo, nonché delle strade ex regionali trasfate ex lege 9/86 alla Provincia Regionale di Palermo e/o comunque di competenza della Provincia Regionale di Palermo.

I Cantonieri sono pertanto addetti ad esecuzione di lavori tecnico-manuali a carattere specialistico, nonché alla conduzione e piccola manutenzione di strumenti ed apparecchiature, anche complessi, finalizzati al predetto servizio.

Inoltre, nei limiti delle competenze derivanti dalla qualifica di appartenenza, devono:

1. - provvedere alla vigilanza delle strade loro assegnate e fare osservare le norme per la tutela delle strade nel cantone di pertinenza;
2. - vigilare sulla corretta osservanza delle norme che regolano le concessioni stradali, con particolare riguardo alla prevenzione di infrazioni;
3. - vigilare per la difesa ambientale, prevenire l'insorgere, di fonti di inquinamento e di eventuali danni provocati da incuria o colpa di terzi;
4. - offrire assistenza ai turisti che ne facciano richiesta;
5. - provvedere ai primi soccorsi nei casi di incidenti stradali, con obbligo di immediata comunicazione alle autorità competenti;
6. - svolgere i compiti assegnati per il censimento e le statistiche del traffico;
7. - coloro che hanno superato l'esame di qualificazione di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione dovranno inoltre accertare eventuali violazioni in materia di circolazione stradale.



art. 2Organizzazione del servizio e dipendenza gerarchica dei Cantonieri

A ciascun Cantoniere è affidato un tratto di strada denominato "Cantone", la cui lunghezza è stabilita, in linea di massima, in 4 Km; la lunghezza del cantone può variare a seconda delle esigenze della strada ed a discrezione della Direzione di appartenenza e, comunque, non può essere superiore a 7 Km, per brevi periodi e di norma per non più di 60 giorni lavorativi.

I Cantonieri potranno essere organizzati in gruppi o squadre il cui numero e composizione sarà fissato dal Dirigente competente in relazione alle particolari esigenze delle singole strade ed alla disponibilità di personale e che di norma, con organico al completo, non deve essere superiore a 3.

Le strade dove non esistono case cantoniere dovranno essere dotate di strutture idonee, da utilizzare anche come deposito per gli attrezzi e materiali di proprietà dell'Amministrazione. All'uopo l'Amministrazione Provinciale avvierà ogni utile iniziativa per la realizzazione di tali strutture anche inserendo tali opere nei programmi e nei contratti delle manutenzioni delle strade.

Per gli spostamenti dei cantonieri del gruppo o della squadra, al fine dello svolgimento del servizio nella zona di competenza, verrà usato l'autoveicolo che verrà fornito a ciascun capo cantoniere.

Ogni cantoniere raggiungerà il posto di stationamento dell'autoveicolo dell'Amministrazione a proprie spese e con mezzi propri.

Tutti i cantonieri osserveranno le disposizioni impartite dal Capo Cantoniere che è pure preposto alla direzione della squadra, o da altro superiore.

Art. 3Orario di lavoro. Permanenza sulla strada.

L'orario normale di lavoro, salvo modifiche legislative è di 36 ore settimanali ripartite in 6 ore giornaliere. Nei giorni festivi il personale cantoniere non presterà

servizio, salvo che non sia disposto di turno per necessità eccezionali. In tal caso il personale comandato recupererà la giornata festiva in un giorno feriale della settimana successiva.

Nel periodo estivo l'inizio dell'orario di lavoro mattutino potrà essere anticipato, previa autorizzazione del dirigente, a causa delle alte temperature ambientali ed in relazione all'attività programmata.

Per emergenza, cause di forza maggiore o per gravi incidenti stradali, o comunque per motivate necessità di servizio eccezionali, i Cantonieri sono obbligati a prestazioni anche fuori dai normali orari di lavoro.

I cantonieri durante le ore di servizio, non devono abbandonare le strade neanche in caso di intemperie; si metteranno al riparo possibilmente nelle strutture predisposte dalla Provincia; rimarranno in vista degli utenti della strada, segneranno la loro presenza con l'apposita palina e si terranno pronti ad accorrere ad ogni bisogno ed a riprendere il lavoro appena possibile.

Art. 4

Funzioni e compiti del Capo Cantoniere

Il Capo Cantoniere ha funzioni organizzative e di coordinamento del servizio dei cantonieri che egli deve guidare e sorvegliare. Deve, altresì, curare l'attuazione delle istruzioni impartitegli e l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di Codice della Strada, per tutto quanto concerne la tutela delle strade in materia di antinfortunistica, la libertà della circolazione e la sicurezza del transito sulle strade provinciali. Il Capo Cantoniere deve altresì, effettuare opera di vigilanza e curare che tale vigilanza venga effettuata anche dai Cantonieri.

Il Capo Cantoniere organizzerà il proprio servizio improntandolo alla massima efficienza. All'uopo deve recarsi sulle strade tutti i giorni, esclusa le domeniche e le altre feste riconosciute e deve visitare ciascuna strada almeno una volta alla settimana percorrendola per l'intero sviluppo.

L'itinerario giornaliero deve essere organizzato in modo vario, al fine di rendere non uniformi i controlli.

Il Capo Cantoniere intensificherà i controlli in rapporto a particolari esigenze quali le avverse condizioni atmosferiche, eventi calamitosi etc...

Ogni fine mese, nel comunicare le notizie sui propri percorsi giornalieri e sulle presenze dei Cantonieri, il capo Cantoniere deve relazionare, con prospetto appositamente predisposto, sull'attività dei gruppi di lavoro eventualmente costituiti.

Al Capo Cantoniere verrà corrisposto il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute e debitamente documentate.

Il Capo cantoniere è tenuto a riferire direttamente alla Direzione le necessità della zona qualora non possa direttamente provvedere con i mezzi a propria disposizione.

~~Il Capo Cantoniere costituisce il collegamento con la Direzione e può essere temporaneamente incaricato, per brevi periodi, della sostituzione di altri colleghi.~~

Il Capo cantoniere, anche nei giorni festivi e nelle ore fuori servizio, dovrà intervenire appena avuta notizia o segnalazione della sopravvenuta precarietà della percorribilità di strade della propria zona.

In tali casi, senza indugio, dovrà adottare i provvedimenti di sua normale competenza.

E' compito del capo cantoniere oltre che sorvegliare e coordinare il lavoro dei Cantonieri:

- a) intervenire a prestare l'opera propria, anche nei giorni festivi ed in qualsiasi ora, quando ciò sia ordinato dal Responsabile dell'Ufficio di competenza o da altri suoi superiori e comunque ogni qualvolta vi sia necessità per esigenze eccezionali, o per improvvisi e straordinari eventi che si verifichino lungo la strada.
- b) vigilare sul rendimento del lavoro dei Cantonieri, sulla loro disciplina, sulla loro condotta e sul loro contegno verso gli utenti della strada e sul rispetto delle norme antinfortunistiche;
- c) accompagnare, se richiesto, i funzionari della Provincia nella visita alle strade della propria zona, ed attenersi agli ordini impartiti dai predetti funzionari;
- d) sorvegliare che i Cantonieri indossino nelle ore stabilite l'abbigliamento di servizio in loro dotazione e ne abbiano la massima cura;
- e) eseguire ricognizioni ai manufatti stradali e segnalare subito le avarie riscontrate, anche se di lieve entità; tenere in particolare osservazione i ponti ed

i torrenti durante le piene ed ispezionare subito dopo tutte le strutture, approfondendo le indagini fatte dai Cantonieri;

- f) curare per proprio conto e vigilare che i cantonieri curino la buona conservazione delle case cantoniere, dei ricoveri attrezzi e dei materiali ed attrezzi loro affidati dall'Amministrazione.

Il Capo Cantoniere, curerà, nei limiti possibili, la buona percorribilità delle strade della propria zona; dovrà altresì accertare se sulla estensione stradale vi siano condizioni di potenziale pericolosità. In tal caso dovrà provvedere immediatamente alla collocazione di idonee segnalazioni per richiamare l'attenzione degli utenti della strada avvalendosi dell'opera dei cantonieri.

A tal fine deve impartire precise disposizioni ai Cantonieri.

Contemporaneamente, — ove non abbia i materiali necessari o riconosca l'esigenza di interventi di una certa entità o comunque tali da non potersi subito attuare — dovrà darne immediato avviso all'Ufficio o alla Segreteria del Direttore, avvalendosi, a seconda dell'urgenza del caso, del mezzo telefonico o del fax.

Inoltre dovrà sempre curare con i mezzi ed i materiali messi a sua disposizione dalla Provincia l'efficienza delle segnalazioni d'obbligo e disporre che esse siano sempre visibili ed efficienti eseguendo saltuari controlli.

Il Capo Cantoniere è tenuto a prestazioni fuori orario in casi di esigenze eccezionali, di danni alla strada per cause di forza maggiore, di nevicate ed ingombri al traffico. Tali eventi dovrà segnalarli all'Ufficio o alla Segreteria del Direttore.

I Capi Cantonieri svolgono nelle strade provinciali anche mansioni di agenti di polizia stradale ai sensi delle leggi e regolamenti in materia di circolazione e polizia stradale e, pertanto, sono preposti alla verbalizzazione delle infrazioni alle norme riguardanti la tutela delle strade.

Quando per eventi eccezionali dovessero essere assegnati saltuariamente dalla Direzione Viabilità cantonieri in aiuto per un cantone, questi dipenderanno dal Capo Cantoniere di quel cantone per quanto concerne il servizio, la disciplina, il rispetto dell'orario di lavoro ed il buon rendimento.

Art. 5

Dotazione dei Capi Cantonieri



Ciascun Capo Cantoniere è dotato di un'autovettura per lo svolgimento dei compiti assegnati ed inoltre potrà disporre, su decisione del Dirigente dell'autofurgone cabinato per provvedere con il proprio gruppo alle necessità delle strade di competenza; l'autofurgone sarà utilizzato per gli spostamenti dei cantonieri assegnati e per allontanare il materiale di risulta.

Inoltre ogni Direzione Viabilità dispone di pale meccaniche multiuso, che vengono utilizzate dai cantonieri addetti all'uso di macchine complesse, per una più puntuale pulizia delle strade.

Il carburante ed il lubrificante da usarsi oltre che per i mezzi di trasporto anche per le grosse attrezzature di cui è dotata la squadra sarà a carico della Provincia.

La fornitura sarà rapportata alle necessità preventivate in base ai consumi indicati dalla casa costruttrice del mezzo di trasporto e comunque la fornitura verrà effettuata sulla base dei consumi effettivamente sostenuti tenendo conto dei parametri indicati dalla casa costruttrice del mezzo di trasporto.

Il Capo Cantoniere annoterà giornalmente nel registro i percorsi fatti ed i relativi consumi di carburanti.

Nel caso di riparazioni onerose il Capo Cantoniere dovrà rivolgersi direttamente alla Provincia perché provveda con l'officina meccanica all'uopo destinata. Per le piccole riparazioni previa autorizzazione vi provvederà direttamente e invierà all'Ammin.ne la relativa fattura.

Il mezzo dato in dotazione sarà custodito, se possibile, in magazzini ricavati nelle case cantoniere esistenti o in appositi box da servire come deposito di attrezzi e di materiali di proprietà della Provincia.

In caso contrario provvederà il Capo Cantoniere cui è affidato.

Saranno pure date in consegna al Capo Cantoniere, perché siano utilizzati dalla squadra: carriele, decespugliatori, motoseghe, sdramatore, bobcat, cestello per potatura (con relativo carburante per il funzionamento nelle quantità già calcolate dall'Amministrazione ed opportunamente rivalutate), nonché la piccola attrezzatura (badile, zappetta, falcetto).

All'uopo la competente direzione provvederà all'acquisto della fornitura necessaria utilizzando le procedure previste dal regolamento di Provveditorato.

Tale attrezzatura, se necessario, verrà periodicamente rinnovata, ma soltanto nel caso in cui il deterioramento sia dovuto alla normale usura.

I Capi Cantonieri devono avere la massima cura degli oggetti forniti dalla Provincia e risponderanno finanziariamente delle eventuali perdite o danni prodotti per dolo o incuria, salvo l'applicazione di sanzioni disciplinari nei casi più gravi.

I Capi Cantonieri inoltre saranno forniti, a cura e spese della Provincia, di mezzi di comune misurazione, di lanterne, di segnali stradali di pronto intervento, di statini, di stampati occorrenti per verbalizzare le infrazioni alle norme del Codice della Strada, di oggetti di cancelleria e di registro di carico e scarico dei materiali e degli attrezzi.

Dovranno, altresì, essere forniti di una cassetta di pronto soccorso, bracciali fluorescenti e di eventuali altre apparecchiature quali ricetrasmettenti e telefoni cellulari di servizio.

Art. 6

Divise di servizio, condotta e contegno durante l'orario di lavoro:

Ai Capi Cantonieri dovrà essere fornita la divisa per rappresentanza.

Ai Cantonieri ed ai Capi Cantonieri saranno annualmente fornite tute da lavoro, una invernale ed una estiva, di tipo fluorescente con bande visibili anche in ore notturne. Inoltre, ogni 4 anni, saranno forniti una giacca a vento, un pantalone impermeabile, un paio di stivali in gomma sintetica, un paio di scarponi anfibi, un paio di scarponcini antinfortunistica e 4 paia di guanti antitaglio.

Per il personale utilizzato in attività da svolgersi in zone particolarmente soggette a clima rigido, la dotazione del vestiario sarà integrata da giacche a vento, guanti, due maglioni e berretto copriorecchie.

I Capi Cantonieri ed i Cantonieri sono tenuti ad indossare durante il servizio rispettivamente la divisa e la tuta da lavoro, se fornita dall'Amministrazione. Dovranno curarne la conservazione e la pulizia; all'uopo al suddetto personale viene erogato un rimborso spese forfetario mensile, il cui importo, basato sull'indice di rivalutazione monetaria, è stabilito ogni due anni con Determina del Dirigente di competenza.

I cantonieri dovranno essere dotati di cassetta di pronto soccorso.

Tutto il materiale fornito dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica.

I Cantonieri ed i Capi Cantonieri dovranno pure curare che sia sempre visibile il distintivo della Provincia Regionale di Palermo che fregia gli indumenti estivi ed invernali in loro dotazione.

La condotta ed il contegno dei cantonieri e dei Capi Cantonieri durante il servizio devono essere corretti, garbati e riguardosi nei confronti sia degli utenti della strada sia delle autorità.

Art. 7

Compiti dei Cantonieri

I Cantonieri - coordinati e diretti dal Capo cantoniere - con mezzi ed i materiali messi a loro disposizione, hanno il compito di eseguire tutti gli interventi necessari per mantenere costantemente la strada e le sue pertinenze in buono stato in relazione alla sua conservazione ed alla sicurezza.

In particolare i compiti dei cantonieri sono:

- a) accertare eventuali danni anche dopo manifestazioni temporalesche e di altra natura di rilievo;
- b) sgomberare la superficie stradale dal fango e dai detriti a misura che vi si formino, raccogliere queste materie in piccoli mucchi e trasportarle in luoghi di scarico;
- c) adottare i provvedimenti necessari per eliminare il pericolo delle chiazze d'olio formatesi sul piano stradale: sia se personalmente rilevate, sia che siano state segnalate;
- d) tenere in buon ordine le banchine in modo che la loro superficie non presenti depressioni, conservi il suo regolare declivio verso le scarpate e sia sgombra di erbe;
- e) riparare tutte le degradazioni dei cigli e delle scarpate della strada con buona terra, ben battuta e rivestita con zolle erbose;
- f) prestare la propria opera nelle rimozioni delle materie che per qualsiasi causa ingombrino la superficie stradale; ristabilire le porzioni scoscese del corpo stradale;

- g) pulire le cunette, spurgare i fossi laterali e di tombini tutte le volte che se ne presenti la necessità;
- h) eseguire ricognizioni ai manufatti stradali, denunciare subito le avarie riscontrate e tenere in particolare osservazione i ponti ed torrenti durante le loro piene;
- i) segnalare agli agenti competenti, informandone altresì i propri superiori, il prelevamento di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua per cinquecento metri, a monte ed a valle dei manufatti stradali di attraversamento;
- j) segnalare immediatamente ai superiori qualsiasi grave inconveniente;
- k) vigilare sulla segnaletica stradale;
- l) vigilare sulla alberatura stradale;
- m) vigilare sulle case cantoniere, sui depositi e su altre strutture di appoggio;
- n) sorvegliare, prevenire ed accertare le violazioni in materia di circolazione stradale ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada per il personale che ha superato il corso di formazione risultando idoneo.

Il Cantoniere, nel curare la buona viabilità, deve altresì accertarsi se nel territorio si siano verificate condizioni tali che possano creare pericolosità (caduta massi, frana, scoscendimenti ecc.). In tali casi deve provvedere immediatamente, con priorità assoluta, alle idonee segnalazioni per richiamare l'attenzione degli utenti della strada con appositi segnali d'obbligo o anche di fortuna.

Nel frattempo egli deve curare e verificare che le segnalazioni d'obbligo siano sempre visibili ed in buono stato, salvi i casi di forza maggiore.

Ciascun Cantoniere, per l'espletamento della propria attività, utilizzerà, alla bisogna, l'attrezzatura in dotazione al proprio Capo cantoniere (carriola, motosega, decespugliatore, badile, zappetta, falcetto.).

Art. 8

Reperibilità ed assicurazione del servizio fuori dal normale orario di lavoro



Il personale Capo Cantoniere e Cantoniere può essere organizzato in turni di reperibilità anche in squadre con turni da stabilirsi proporzionalmente alle disponibilità finanziarie e di risorse umane con criteri di equa rotazione.

A seguito di chiamate di emergenza il personale reperibile dovrà presentarsi prontamente secondo regolamento sul luogo indicato.

A seguito di chiamata del personale reperibile verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario.

Le competenti Direzioni della Viabilità dovranno utilizzare in maniera efficiente l'istituto della reperibilità ai fine di garantire l'intervento dei cantonieri.

Art. 9

Sgombero della neve e lavori fuori zona

Quando si rende necessario il lavoro di sgombero della neve i Cantonieri, in attesa dell'intervento di mezzi idonei (spalaneve), sono tenuti ad iniziare tale lavoro con i mezzi disponibili (furgoni, pale meccaniche con vomere), e sono altresì tenuti a collaborare dopo l'intervento dei predetti mezzi, secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio e dal Capo cantoniere.

Nei casi di necessità o urgenza, a giudizio dei Dirigenti Tecnici della Viabilità, al Capo Cantoniere può essere ordinato di fare operare la propria squadra di Cantonieri in altra zona.

Nei casi di estrema urgenza il Capo Cantoniere può richiedere direttamente l'aiuto ai Capi cantonieri di zone vicine i quali hanno l'obbligo di prestarsi. Di ciò deve essere data comunicazione immediata alla Segreteria della Direzione.

Per il personale cantoniere che lavora in zone climatiche particolarmente rigide (neve, ghiaccio, ecc.) saranno forniti generi di conforto (cioccolato, etc.).

Art. 10

Vigilanza sulle disposizioni di Polizia Stradale e sulle occupazioni di spazi ed aree di proprietà provinciale e per la difesa ambientale



I Cantonieri devono vigilare, nella zona di loro competenza, sulla osservanza delle disposizioni in materia di Polizia Stradale specialmente per quanto riguarda quelle a tutela del patrimonio stradale.

Dovranno altresì vigilare che non vengano costruite opere non autorizzate lungo le strade, le pertinenze stradali e le zone di rispetto. In particolare i Cantonieri, nel constatare l'inizio di un'opera che possa interessare le strade le pertinenze stradali, ovvero l'inizio di costruzione a distanza minore del prescritto in corrispondenza di curve o bivi, devono richiedere a chi esegue l'opera di esibire la relativa autorizzazione rilasciata dal Direttore.

In mancanza di tale autorizzazione, o nel caso di violazione o mancata osservanza delle indicazioni contenute in tale autorizzazione, deve informare immediatamente il Capo Cantoniere. Ove tale attività dovesse proseguire oltre il normale orario di servizio, previa autorizzazione dirigenziale, la stessa darà luogo a compenso per lavoro straordinario. La vigilanza sui lavori debitamente autorizzati, specialmente di quelli comportanti scavi delle strade, deve essere attenta e costante.

I Cantonieri devono effettuare opera di vigilanza per la difesa ambientale; prevenire l'insorgere di fonti inquinamento o eventuali danni per incuria o colpa di terzi. Se necessario informeranno tempestivamente il Capo cantoniere e la Direzione.

Poiché le funzioni di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada richiedono livelli di professionalità sempre più elevata, l'Amministrazione si impegna a garantire al personale interessato la frequenza di appositi corsi di formazione, previa verifica dei requisiti di idoneità. Allo stesso personale deve essere fornito apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 11

Soccorso ai viaggiatori ed assistenza ai turisti

Il Cantoniere appena avuta notizia di un incidente stradale nel cantone di propria competenza o in altro cantone vicino non dotato di cantoniere deve recarsi sul posto e, prestare tutti i possibili soccorsi e, se del caso, chiamare gli organi a ciò preposti. Deve altresì eseguire rilievi e constatazioni da inoltrare successivamente alle competenti autorità:



Per il soccorso prestato in caso di incidenti a viaggiatori od a veicoli nulla è dovuto ai Cantonieri; il materiale di pronto soccorso di proprietà dell'Amministrazione viene fornito gratuitamente agli infortunati.

I Cantonieri devono altresì, fornire le richieste informazioni ai turisti, consigliare itinerari, posti di ristoro, monumenti o altri luoghi da visitare.

Norma transitoria

Al personale cantoniere addetto in via prevalente alla conduzione dei mezzi speciali e adibito a tale attività per almeno due anni sarà riconosciuto l'inquadramento intracategoria B3 e nel profilo di cantoniere addetto all'uso di macchine complesse, previo superamento di prova selettiva. Per tale personale potrà essere previsto un aumento della produttività individuale nella misura stabilita in sede di contrattazione decentrata.